

 UFFICIO AVVOCATURA UNICO	UFFICIO AVVOCATURA UNICO
	Avv. Barbara Bellentani
	Avv. Alessia Trenti
	Avv. Annamaria Grasso
	sede: Provincia di Modena
	Viale Martiri della Libertà n. 34 – 41121 Modena
	Tel. 059 209302 / 6 / 4 / 1 – fax. 059 209299
	avvocatura@provincia.modena.it
	Classif. 02-12-01/ f. 16

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA N. 2351/2023 EMESSO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA BIS - IN DATA 10 MAGGIO 2023 CHE DISPONE ALTRESÌ L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI CHE SIANO UTILMENTE INSERITI NELLA GRADUATORIA REGIONALE PER IL RIPARTO DEI FONDI PNNR *MISSIONE 4- ISTRUZIONE E RICERCA- COMPONENTE 2- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE; DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ- INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE"* FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU TRAMITE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO RESISTENTE.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso e dei Motivi Aggiunti:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis- rg. n.6345/2023

2. Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare :

Parte ricorrente:

COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO)

Parti intimare:

Ministero dell'istruzione e del Merito

Comune di Alseno (PC)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati col ricorso:

- provvedimento prot.778 del 08/02/2023(**doc.1 provv. imp.**) con il quale è stata comunicata l'esclusione della domanda del Comune di Pievepelago ai sensi dell'art.5, comma 2, lett.i) dell'Avviso Pubblico;

- provvedimento prot.1295 del 03/03/2023 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha confermato l'esclusione del progetto presentato dal Comune di Pievepelago (**doc.2 provv. imp.**);

- in parte qua, dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, missione 4- istruzione e Ricerca-Componente 2- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università-Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU (**doc.3**);

- Decreto del Ministro dell'Istruzione, n. 343.02-12-2021, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi (**doc.4**)

Sintesi dei Motivi di ricorso:

Violazione e/o falsa applicazione dell'art.4, co.1, lett.b dell'Avviso Pubblico. Violazione di legge. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per difetto di istruttoria. Motivazione erronea, illogica e contraddittoria. Travisamento dei fatti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.b), dell'Avviso pubblico (**doc.3 impugnato in parte qua**), sono ammessi a finanziamento gli "interventi di nuova costruzione di locali da destinare esclusivamente a mense scolastiche a servizio di edifici scolastici esistenti".

Il diniego del Ministero è fondato, in buona sostanza, sul fatto che, a suo parere, ad oggi la scuola primaria al cui servizio viene costruita la (nuova) mensa scolastica non esiste e dunque non è attiva e funzionante in quanto demolita, seppure in corso di costruzione.

In realtà, la scuola dell'infanzia al cui servizio (*tra le altre scuole*) è destinata la mensa oggetto di richiesta dei fondi PNNR è oggetto di un intervento di **ristrutturazione ex art.3, co.1 DPR 380/2021**, previa demolizione e ricostruzione, come ammesso dalla legislazione in materia edilizia: **non è una nuova costruzione, ma un edificio esistente.**

E ciò ulteriormente confermato dalla circostanza che l'immobile in questione è tutt'ora identificabile ed identificato con il codice PES MOAA80601C (scuola infanzia Pievepelago), codice meccanografico istituto MOIC80600G, come peraltro richiesto in sede di chiarimenti.

Risulta quindi errato il presupposto di fatto essenziale assunto a fondamento del provvedimento impugnato, ovvero che la Proposta di intervento riguardi un edificio inesistente.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art.5, co.1, lett.a dell'Avviso Pubblico. Violazione di legge. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per difetto di istruttoria. Motivazione erronea, illogica e contraddittoria. Travisamento dei fatti.

il provvedimento di esclusione dai fondi PNNR è illegittimo sotto un altro profilo, laddove cioè non considera che vi sono altri istituti scolastici esistenti e funzionanti, che potranno utilizzare la (futura) mensa scolastica.

Trattasi nello specifico delle seguenti scuole con i relativi codici PES

1. **Codice PES MOEE80601N Scuola Primaria Pievepelago**
2. **Codice PES MOEE80604R Scuola Primaria Riolutato**
3. **Codice PES MOAA80602D Scuola Infanzia Riolutato**

L'esclusione è stata motivata sul presupposto che tra questi edifici, esistenti e funzionanti, e la realizzanda mensa scolastica, non vi sia **la necessaria connessione diretta e protetta**, richiesta dall'avviso pubblico, art.5, co.1, lett.a). Non è dato conoscere le ragioni per cui tale organizzazione del servizio non possa essere stata ritenuta idonea ai fini dell'ammissione del progetto di Pievepelago ai finanziamenti PNNR, non risultando da nessuna parte una definizione univoca di connessione diretta e protetta: se per tale deve considerarsi solo l'adiacenza (che peraltro è garantita per la scuola in corso di ristrutturazione dunque esistente), è evidente allora che il bando è ingiustamente lesivo e limitativo per tanti Comuni che non hanno lo spazio necessario.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria regionale.

[230125_Graduatoria I II Mense controllo.xlsx \(istruzione.it\)](#)

5.**Lo svolgimento del processo** può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall'Ordinanza n.2351/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Bis su ricorso r.g. n. 6345/2023 che dispone la notifica per pubblici proclami nei termini indicati nella stessa ordinanza.

Avv.Annamaria Grasso